

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: ITA Airways Programma Viaggi - Opzione Italia, Europa, Mondo

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche e limitazioni della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza multirischi a copertura di un viaggio connesso ad un volo ITA Airways, effettuato dall'Assicurato a scopo turistico, di studio o d'affari. Per 24 ore, dopo che si è lasciato il luogo di residenza nel Paese di origine del viaggio, per i viaggi di sola andata e fino ad un massimo di 31 giorni per i viaggi di A/R. La polizza è dedicata esclusivamente a persone fisiche residenti o domiciliate in Italia con un'età pari o inferiore a 74 anni al momento dell'acquisto della copertura.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Importo della penale per annullamento o modifica del viaggio che la compagnia aerea addebiterà all'Assicurato, e purché assicurati ed in possesso di biglietteria aerea per il medesimo viaggio anche a tutti i suoi familiari e ad uno solo dei compagni di viaggio, in caso di:
 - malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato, di un familiare o del Socio/Contitolare, di un compagno di viaggio;
 - danni alla casa, citazione o convocazione in tribunale, licenziamento o sospensione dal lavoro o nuova assunzione dell'Assicurato stesso.
 - ✓ Spese per l'acquisto di un nuovo biglietto aereo in sostituzione di quello eventualmente non utilizzato a seguito di ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza in caso di incidente del mezzo di trasporto, ritardo del mezzo pubblico ed eventi metereologici ostanti (Spese di Riprotezione del Viaggio)
 - ✓ Danni materiali al bagaglio, agli effetti personali e/o ai documenti d'identità in caso di furto, rapina, scippo, perdita e danneggiamento
 - ✓ Rimborso delle spese impreviste per l'acquisto di articoli di toilette o abbigliamento strettamente necessario in caso di ritardata (oltre 12 ore) consegna del bagaglio
 - ✓ Assistenza 24 h su 24 alla persona in viaggio, incluso il trasferimento e rientro sanitario organizzato
 - ✓ Spese mediche/ospedaliere in viaggio per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili conseguenti a infortunio o malattia improvvisa con massimale pari ad € 1.500 in Italia, € 150.000 in Europa ed € 200.000 nel Mondo. La garanzia opera per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera
- L'Assicuratore risarcisce il danno fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).
Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Viaggi intrapresi verso un territorio dove sia in vigore un divieto o una limitazione emessi da una autorità pubblica competente al momento della partenza
- ✗ Viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi speciali
- ✗ Sinistri derivanti da eventi prevedibili o noti all'Assicurato al momento della stipula della polizza, eventi non oggettivamente documentabili
- ✗ Sinistri derivanti dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta
- ✗ Sinistri derivanti da malattie o infortuni che siano l'espressione di situazioni patologiche preesistenti e note all'Assicurato
- ✗ Sinistri derivanti da rischiosa attività lavorativa manuale e/o svolta dall'Assicurato in mare aperto
- ✗ Qualsiasi malattia trasmissibile, effettiva o sospetta, che si traduca in restrizioni che impattano sul viaggio assicurato introdotte o messe in atto da parte di qualsiasi fornitore del servizio turistico (vettore, tour operator, agente di viaggio o struttura ricettiva) o di qualsiasi governo o ente governativo. La presente esclusione non si applica alla sezione "Spese mediche in Viaggio" e "Assistenza in Viaggio"
- ✗ Sinistri derivanti da conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare usurpato, atti di terrorismo in genere
- ✗ Sinistri derivanti da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva
- ✗ Sinistri derivanti da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura
- ✗ Sinistri derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La copertura assicurativa deve essere acquistata prima della partenza e per tutte le tratte che compongono il viaggio
- ! Il numero massimo di assicurati per singola polizza è pari a 9 - i minori che viaggiano da soli non sono assicurabili

! Nel caso in cui la polizza assicurativa sia stata stipulata in data successiva a quella di acquisto del viaggio, affinché la garanzia rimborso della penale per annullamento o modifica del viaggio operi per le cause di infortunio e malattia, è necessario almeno una notte di ricovero in un istituto di cura oppure una frattura ossea

! Le singole garanzie possono essere soggette a un sottolimito di indennizzo e all'applicazione di una franchigia

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ Italia, Europa o Mondo
- ✓ La copertura non è valida per viaggi effettuati in tutto o in parte verso, attraverso o nei seguenti Paesi e territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba, Crimea
- ✓ In Paesi stranieri qualora l'Assicurato risulti sorpreso da eventi derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale, per le sole prestazioni assicurative "Prestazioni di assistenza in Viaggio" e "Garanzia spese mediche in viaggio", l'assicurazione è estesa a tali eventi per un periodo massimo di 7 giorni dall'inizio delle ostilità



Che obblighi ho?

- Alla stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione da parte dell'Assicuratore del rischio da assicurare; comunicare inoltre se sono state stipulate o sono in vigore altre assicurazioni a copertura dello stesso rischio. Inoltre, prima dell'inizio del periodo assicurativo e alle eventuali ulteriori scadenze prestabilite, pagare il premio.
- Per le prestazioni di assistenza in viaggio e per le spese mediche in viaggio, ai fini della gestione del sinistro, è obbligatorio il contatto preventivo con la Centrale Operativa attiva 24 h su 24 h, al numero (+39) 06 42115315 prima di intraprendere qualsiasi iniziativa personale
- Denunciare il sinistro nelle modalità e con i tempi previsti in polizza per ogni singola garanzia, mettendo a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione utile alle verifiche del caso
- Per la garanzia "Rimborso della penale per annullamento o modifica del viaggio", darne avviso al vettore prima di contattare Chubb e comunque prima della partenza del volo



Quando e come devo pagare?

La polizza può essere acquistata con carta di credito sul sito web di ITA Airways durante la prenotazione di un volo o comunque prima della data di inizio del viaggio, pagando il premio assicurativo in un'unica soluzione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie per il rimborso della penale per annullamento o modifica del viaggio e per il rimborso delle spese di riprotezione del viaggio decorrono dalla data di acquisto della polizza e durano fino al giorno di partenza ovvero fino al momento del primo imbarco aereo del volo di andata.

Le garanzie di protezione del bagaglio e le prestazioni di assistenza in viaggio decorrono:

- per i viaggi di sola andata, dal momento in cui l'Assicurato lascia il luogo di residenza nel Paese di origine del viaggio e per le 24 (ventiquattro) ore successive. Le garanzie, dopo l'uscita dall'area doganale dell'aeroporto, cessano comunque quando l'Assicurato si trova entro un raggio di 50 km dal proprio Comune di residenza e/o domicilio;
- per i viaggi di andata e ritorno dal momento del primo imbarco aereo del volo di andata e terminano dopo la fine del viaggio di ritorno con l'uscita dall'area doganale dell'aeroporto. Qualora il volo di ritorno sia previsto dopo 31 giorni da quello di andata, la copertura scadrà alle ore 24.00 del 31° giorno successivo a quello di partenza.

La garanzia di ritardata consegna del bagaglio decorre dal momento del primo imbarco aereo del volo di andata e termina dopo la fine del viaggio di andata con l'uscita dall'area doganale dell'aeroporto.

La garanzia spese mediche in viaggio decorre:

- per i viaggi di sola andata, dal momento in cui l'Assicurato lascia il luogo di residenza nel Paese di origine del viaggio e per le 24 (ventiquattro) ore successive;
- per i viaggi di andata e ritorno dal momento del primo imbarco aereo del volo di andata e termina dopo la fine del viaggio di ritorno con l'uscita dall'area doganale dell'aeroporto. Qualora il volo di ritorno sia previsto dopo 31 giorni da quello di andata, la copertura scadrà alle ore 24.00 del 31° giorno successivo a quello di partenza.



Come posso disdire la polizza?

La polizza cessa comunque automaticamente senza obbligo di disdetta alla sua naturale scadenza.

L'Assicurato ha diritto di recedere unilateralmente senza specificarne il motivo entro e non oltre i 14 giorni successivi alla data di acquisto della polizza e comunque prima della data di partenza qualora quest'ultima sia fissata prima del termine dei 14 giorni.

Per esercitare il diritto di recesso occorre inviare comunicazione On line <https://contactus.chubb.com/o> via email a programmi.ita_airways@chubb.com o mediante lettera indirizzata al seguente recapito: Chubb European Group SE – c/o Ufficio A&H Back Office Via Fabio Filzi 29 – 20124, Milano.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: ITA Airways Programma Viaggi – Opzione Italia, Europa, Mondo

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Luglio 2025. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato al (27 Marzo 2024), il patrimonio netto della società è pari a (€ 3.003.305.813), mentre il risultato economico di periodo ammonta a (€ 813.088.466). Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è pari al (176 %). Per ulteriori informazioni consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile al seguente link: (<https://www.chubb.com/uk-en/about-us-uk/europe-financial-information.html>).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'Impresa risarcisce i danni fino ai massimali indicati nella Tabella delle Garanzie e dei Massimali a pag. 14 delle Condizioni di Assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

- ✗ Sinistri derivanti da scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio
- ✗ Sinistri derivanti da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia o da quarantene
- ✗ Viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici
- ✗ Viaggi che si svolgono anche solo in parte in crociera
- ✗ Viaggi effettuati allo scopo di praticare qualsiasi sport Invernale
- ✗ Viaggi estremi in zone remote
- ✗ Fallimento o inadempienza contrattuale del vettore, tour operator, organizzatore del viaggio, struttura ricettiva, dell'organizzatore dei servizi accessori al viaggio o in generale il fallimento di uno qualsiasi degli elementi della catena distributiva del viaggio
- ✗ Sinistri derivanti da atti illegali posti in essere dall'Assicurato o contravvenzioni
- ✗ Sinistri derivanti da guida non autorizzata/senza adeguata licenza di guida di ciclomotori o veicoli a motore, guida di veicoli per i quali sia prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore
- ✗ Sinistri derivanti dalla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo le stesse abbiano carattere ricreativo
- ✗ Sinistri derivanti dall'abuso di alcolici o uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti
- ✗ Sinistri derivanti da negazione di visti consolari
- ✗ Sinistri derivanti da dolo o colpa dell'Assicurato
- ✗ Sinistri derivanti da tentato suicidio o suicidio
- ✗ Sinistri derivanti da attività che implicano l'utilizzo di esplosivi e/o armi da fuoco
- ✗ Sinistri derivanti da eventi non occorsi durante il viaggio
- ✗ tutti i costi che l'assicurato potrebbe recuperare tramite qualunque regime di compensazione, o per i quali l'assicurato avrebbe la facoltà di rivalersi su un qualsiasi fornitore di servizi turistici (vettore,

	tour operator, agente di viaggio, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio), ai sensi di qualsiasi clausola contrattuale o disposizione normativa vigente Relativamente alla garanzia rimborso della penale per modifica o annullamento del viaggio sono inoltre esclusi: ✗ sinistri a seguito di infortunio o malattia per i quali non sia prevista almeno una notte di ricovero o la cui conseguenza sia una frattura ossea nel caso in cui la polizza assicurativa sia stata acquistata in una data successiva a quella di acquisto del viaggio ✗ le tasse (aeroportuali e di sicurezza) rimborsate da ITA Airways e le fee d'agenzia o di biglietteria, ove applicate; ✗ Infortuni, malattie o decessi verificatisi anteriormente al momento della prenotazione ✗ Stato di gravidanza ✗ Casi in cui l'Assicurato non abbia rispettato i termini per la denuncia del sinistro e l'invio della relativa documentazione ✗ Furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio ✗ Casi di licenziamento, sospensione dal lavoro e di nuova assunzione ragionevolmente prevedibili al momento della prenotazione del viaggio ✗ Chiusura di aeroporti a seguito di una qualsiasi causa ✗ Eventuali oneri o spese derivanti da norme, regolamenti o proibizioni, emanati dal governo o da un'autorità pubblica competente, che abbiano un impatto sul viaggio assicurato (quali - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - la chiusura delle frontiere o dello spazio aereo, lockdown, chiusure generalizzate e restrizioni al movimento delle persone). Relativamente alla garanzia rimborso delle spese di riprotezione del viaggio sono esclusi: ✗ Casi noti o prevedibili prima della stipula della Polizza ✗ Casi in cui l'Assicurato non si presenti al luogo di partenza del volo di andata ✗ Guasti meccanici Relativamente alla garanzia protezione del bagaglio sono esclusi: ✗ Lettori multimediali, occhiali da vista e da sole, carica batterie, orologi, denaro, disegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida; ✗ Sinistri verificatisi a bordo di motoveicoli di qualsiasi cilindrata ✗ Danni causati da attrezzature sportive durante il loro utilizzo ✗ Sinistri verificatisi durante il soggiorno in campeggio ✗ Sinistri verificatisi entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza e/o domicilio dell'Assicurato eccetto quelli che accadono entro l'area doganale dell'aeroporto ✗ Sinistri conseguenti a furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave ✗ Sinistri conseguenti a furto o danni a beni coperti da altre assicurazioni ✗ Sinistri conseguenti a furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo se visibile dall'esterno ✗ Sinistri conseguenti a furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa custodita tra le ore 20 e le ore 7 ✗ Danni ad accessori fissi e di servizio del veicolo stesso ✗ Danni di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo dove si è verificato l'evento Relativamente alla garanzia rimborso delle spese impreviste per ritardata consegna del bagaglio sono esclusi: ✗ Casi di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell'aeroporto che si trovi entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza e/o domicilio dell'Assicurato ✗ Spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio ✗ Acquisti effettuati nella località di rientro Relativamente alle prestazioni di assistenza in viaggio sono esclusi: ✗ Sinistri derivanti da casi in cui l'Assicurato disattende le indicazioni della Centrale Operativa, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa o rifiuti il trasporto/rientro sanitario ✗ Sinistri che si verifichino entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza e/o domicilio dell'Assicurato eccetto quelli che accadono entro l'area doganale dell'aeroporto ✗ Spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto ✗ In relazione al trasferimento e al rientro sanitario sono escluse: le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto o comunque non impediscano la continuazione del viaggio; le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato ✗ In relazione alle prestazioni trasferimento e rientro con un familiare assicurato, viaggio di un familiare per raggiungere il congiunto ricoverato, accompagnamento dei minori assicurati sono escluse le spese sostenute per il soggiorno del familiare accompagnatore ✗ Relativamente al prolungamento del soggiorno sono escluse le spese di albergo diverse da camera e prima colazione
--	--

	✗ Dalla prestazione “rientro anticipato” sono esclusi i casi in cui l’Assicurato non possa fornire alla Centrale Operativa adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato ✗ Relativamente al rimpatrio della salma sono escluse le spese sostenute in occasione della cerimonia funebre dell’Assicurato ✗ Dalla prestazione “anticipo cauzione penale all’estero” sono esclusi i trasferimenti di valuta all’estero che comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria; i casi in cui l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa; i sinistri avvenuti nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale Operativa. ✗ In relazione alla segnalazione di un legale all’estero sono esclusi dalla prestazione tutti i costi derivanti dall’intervento del legale. La prestazione non è inoltre operante nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale Operativa ✗ In relazione alla spedizione e consegna di documenti professionali sono esclusi i costi di duplicazione dei documenti professionali, degli archivi e dei campionari. La prestazione non è inoltre usufruibile se i documenti, gli archivi ed i campionari sono di proprietà dell’Assicurato ✗ Costi sostenuti dall’Assicurato all’estero nel caso in cui questi rifiuti il rimpatrio seppur dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico ✗ Costi per cure ritenute non necessarie o procrastinabili dalla Centrale Operativa in quanto non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio ✗ Spese sostenute successivamente al rientro al proprio domicilio/residenza per situazioni conseguenti a malattie o infortuni verificatisi in viaggio Relativamente alle spese mediche in viaggio sono esclusi: ✗ Cure riabilitative, acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure termali e dimagranti, per cure dentarie non conseguenti ad infortuni, acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto ✗ Infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere ✗ Infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi o pericolosi in genere, tra cui a titolo meramente esemplificativo: parkour, rally, motocross, utilizzo di quad, bike trial, bike ✗ Sinistri provocati o dipendenti da parto naturale o con taglio cesareo, interruzione volontaria della gravidanza, stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio ✗ Sinistri derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e di allucinogeni ✗ Costi sostenuti all’estero, di qualsiasi natura, se l’Assicurato rifiuta il rimpatrio quando è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico ✗ Costi per cure che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, siano ritenute non necessarie o procrastinabili in quanto non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio ✗ Spese sostenute successivamente al rientro al proprio domicilio/residenza per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio ✗ Sinistri che si verifichino entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza e/o domicilio dell’Assicurato.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

- ! L’Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli USA
- ! Per gli Assicurati non residenti ma domiciliati in Italia, le prestazioni di “Assistenza in Viaggio” dovute alla residenza saranno prestate al domicilio dell’Assicurato in Italia
- ! I nuovi titoli di viaggio acquistati in sostituzione di quelli non utilizzati devono essere utilizzati entro le 24 ore successive all’evento e per raggiungere la destinazione originariamente prenotata
- ! In riferimento alla garanzia protezione del bagaglio, nell’eventualità in cui il vettore aereo o l’albergatore responsabile fornissero all’Assicurato un nuovo bagaglio in sostituzione di quello danneggiato, l’Impresa non sarà tenuta al risarcimento del danno
- ! Relativamente alla garanzia protezione del bagaglio sono coperti cumulativamente fino al 50% della somma assicurata i danni ad apparecchiature fotocineottiche, materiale fotosensibile e ogni altra apparecchiatura elettronica e fino al 30% della somma assicurata i danni a cosmetici, medicinali, articoli sanitari, gioielli e altri oggetti preziosi. La somma indennizzabile è inoltre ridotta del 50% per i danni derivanti da dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell’Assicurato, furto con scasso del bagaglio contenuto all’interno del veicolo regolarmente chiuso a chiave non visibile dall’esterno e furto dell’intero veicolo
- ! Relativamente alla prestazione Invio di un medico o di un’autoambulanza in Italia (Prestazioni di assistenza in Viaggio), la Centrale Operativa non sostituisce gli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118) né rimborsa le eventuali spese
- ! Le prestazioni Anticipo di denaro e anticipo cauzione penale all’estero (Prestazioni di assistenza in Viaggio) non sono operanti nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti dell’Impresa, nel caso in cui l’Impresa ritenga inadeguate le garanzie bancarie di restituzione prestate dall’Assicurato e nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria
- ! La prestazione Segnalazione di un legale all’estero non ricopre i costi derivanti dall’intervento del legale. La prestazione non è inoltre operante nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale Operativa

! La polizza prevede l'applicazione delle seguenti franchigie:

GARANZIA	FRANCHIGIA
Rimborso della penale per modifica o annullamento del viaggio	15% dei costi da ITA Airways addebitati e non rimborsati, solo se la rinuncia al viaggio non è dovuta a ricovero ospedaliero o decesso
Rimborso delle spese di riprotezione del viaggio	€ 50 per Assicurato
Protezione bagaglio	Art.18) delle Condizioni di Assicurazione
Rimborso delle spese impreviste per ritardata consegna del bagaglio	12 h
Prestazioni di assistenza in Viaggio	Art. 20) delle Condizioni di Assicurazione
Spese mediche in viaggio	€ 50 per sinistro e per Assicurato



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone fisiche residenti o domiciliate in Italia che hanno un'età pari o inferiore a 74 anni al momento dell'acquisto.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 49,9%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf . In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. I reclami possono essere presentati anche all'autorità di vigilanza o all'ente all'uopo preposto del Paese in cui l'Assicuratore ha la propria sede legale (FRA - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR) scegliendo una delle opzioni disponibili al seguente link: https://acpr.banque-france.fr/fr/professionnels/vos-outils-et-services/signaler-lacpr-un-manquement-ou-une-infraction .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell'infortunio (o della malattia), le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it .

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Regime Fiscale

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le operazioni di assicurazione effettuate interamente in Italia usufruiscono del regime di esenzione Iva, di cui all'articolo 10, n.2 del DPR n. 633/72 che recepisce la Direttiva n. 2006/112/CE e sono soggette ad un'imposta sul premio assicurativo di cui alla Legge n. 1216/1961.
---	---